



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME
PER TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI DA UTILIZZARE IN
COMPENSAZIONE FISCALE**

Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

INDICE

1. OGGETTO E DEFINIZIONI.....	4
1.1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
1.2. DEFINIZIONI.....	4
2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI.....	7
2.1 SOGGETTI BENEFICIARI.....	7
2.2 REQUISITI.....	8
3. SPESE AMMISSIBILI.....	8
3.1 ASPETTI GENERALI.....	8
3.2 DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE.....	10
4. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI, LIMITI DI SPESA E PROCEDURE DI CALCOLO.....	10
5. PROCEDURA DI ACCESSO E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI.....	11
6. MODALITA' E TERMINI DI UTILIZZO DELLE AGEVOLAZIONI.....	12
7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI.....	12
7.1. OBBLIGHI DI RADICAMENTO E DI DESTINAZIONE.....	13
7.2. ALTRI OBBLIGHI.....	13
8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	14
9. MODIFICHE SOGGETTIVE E OGGETTIVE.....	14
10. REVOCHE.....	15
11. DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI.....	16
12. UTILIZZO DI ALTRI CONTRIBUTI IN COMPENSAZIONE FISCALE.....	17
13. TIPOLOGIE DI AIUTO.....	18
13.1 SEZIONE A - INVESTIMENTI FISSI.....	18
13.1.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	18
13.1.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE.....	18
13.1.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	19
13.2 SEZIONE B - INTERNAZIONALIZZAZIONE.....	24
13.2.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	24
13.2.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE.....	24
13.2.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	25
13.2.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	27
13.3 SEZIONE C - SERVIZI DI CONSULENZA.....	28

13.3.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	28
13.3.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE.....	28
13.3.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	28
13.3.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	30
13.4 SEZIONE D - COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE.....	31
13.4.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	31
13.4.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE.....	31
13.4.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	31
13.4.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	32
13.5 SEZIONE E - INVESTIMENTI E CONSULENZE VOLTE AD ADEGUARE L'IMPRESA ALLE ESIGENZE DEL COVID-19.....	33
13.5.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	33
13.5.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE.....	33
13.5.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	34
13.5.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....	35

1. OGGETTO E DEFINIZIONI

1.1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii. e dall'articolo 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

2. Le misure di cui ai presenti criteri riguardano i seguenti interventi:

- a) aiuti per gli investimenti fissi (art. 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE A;
- b) aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese (art. 7 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) e aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione (art. 24 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE B;
- c) aiuti alle imprese per servizi di consulenza (art. 24 quinquies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE C;
- d) aiuti per la collaborazione tra scuola e imprese (art. 7 bis, comma 2 bis, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii. relativamente ai percorsi di formazione in apprendistato formativo normato dagli articoli 43 e 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e denominato anche "apprendistato duale"; art. 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss.mm.ii. L'attuazione dell'apprendistato formativo a livello locale è avvenuta con deliberazione della Giunta provinciale di data 19 agosto 2016, n. 1391 (che adotta gli obiettivi generali dell'apprendistato formativo e i relativi standard formativi) e la deliberazione di data 19 agosto 2016, n. 1398 (che adotta gli standard e i criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato e lo schema di Protocollo d'intesa in materia di apprendistato formativo tra la Provincia autonoma di Trento e le Parti Sociali) e con la sottoscrizione del "Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di Alta formazione e Ricerca" tra la Provincia autonoma di Trento, le Associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni Sindacali dei lavoratori, di data 19 agosto 2016) - SEZIONE D;
- e) aiuti straordinari per investimenti e consulenze volti ad adeguare l'impresa alle esigenze del COVID-19 e garantire la continuità dell'attività (art. 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3) - SEZIONE E.

1.2. DEFINIZIONI

1. Ai fini dei presenti criteri, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "Legge provinciale": legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia per il sostegno all'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale".
- b) "Norme di carattere generale": norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvate con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm.
- c) "Ente istruttore": il soggetto a cui è affidata l'istruttoria e l'erogazione dei contributi.

- d) "De minimis": aiuti erogati dalle pubbliche autorità alle imprese di qualsiasi dimensione, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui attualmente al Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.
- e) "Soggetti beneficiari di cui al punto 2 commi 1 e 2 delle norme di carattere generale": sono i seguenti soggetti, dove per imprese si intendono anche i consorzi di imprese:
- I. imprese iscritte nel Registro delle imprese della Provincia di Trento nonché quelle iscritte nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Trento qualora si tratti di imprese con sede legale fuori dal territorio provinciale ma con una unità operativa nel territorio provinciale, con esclusione di:
 1. soggetti che svolgono le attività indicate al numero 4) dell'art. 2195 C.C.;
 2. imprese non operanti sul territorio della Provincia autonoma di Trento;
 3. imprese che, con riferimento all'unità locale in relazione alla quale si chiede l'intervento agevolativo, svolgono esclusivamente attività non comprese tra quelle indicate (codici ATECO 2007) nella tabella A allegata alle "norme di carattere generale";
 4. consorzi costituiti per più di un terzo da soggetti con attività svolta in via principale non compresa tra le attività indicate (codici ATECO) nella tabella A allegata alle "norme di carattere generale";
 5. soggetti che svolgono in via principale attività di venditori a domicilio, venditori per conto terzi, venditori per via telematica, venditori per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, procacciatori d'affari e attività immobiliare, fatta eccezione per le agenzie di mediazione immobiliare.
 - II. enti e associazioni per le attività di impresa esercitate, purché dotati di partita IVA, nonché i consorzi iscritti nel Registro delle imprese, costituiti tra le imprese e gli enti e associazioni per le attività di cui sopra;
 - III. associazioni di categoria aderenti a Confederazioni presenti all'interno del C.N.E.L. in possesso di partita IVA.
- f) "Unità operativa": struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo (è compresa anche la sede stessa dell'impresa).
- g) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19": aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.
- h) "Risultato di esercizio prima delle imposte": valore risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso, precedente la data di presentazione della domanda.
- i) "Reddito imponibile: valore risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio chiuso, precedente la data di presentazione della domanda. Per i soggetti richiedenti l'agevolazione, che hanno adottato un regime di contabilità diverso da quello ordinario, a tale valore viene sommato il valore del Rigo RG38 UNICOPF e UNICOSP (e cioè delle rimanenze finali e pertanto iniziali dell'esercizio finanziario successivo).
- j) "Fallimento di impresa" e "concordato preventivo": si vedano le figure tempo per tempo vigenti.
- k) "Curatore fallimentare" e "commissario giudiziale": si vedano le figure tempo per tempo vigenti.

- l) "Numero medio di unità lavorative presenti nell'impresa nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda (U.L.A.)": sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell'Impresa, i titolari, i soci della società che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione.
- m) "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale": delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020).
- n) "Manifestazioni fieristiche internazionali": manifestazioni fieristiche site fuori dai confini nazionali, nonché quelle organizzate sul territorio nazionale a condizione che siano ricomprese nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia, redatto dal Coordinamento Interregionale Fiere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
- o) "Veicolo elettrico": autoveicolo elettrico, autoveicolo ibrido plug-in, ciclomotore elettrico o motoveicolo elettrico.
- p) "Autoveicolo elettrico": autoveicolo elettrico a batteria (Battery Electric Vehicles - BEV) o autoveicolo elettrico a batteria con range extender (BEV con REX), appartenenti alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci).
- q) "Autoveicolo ibrido plug-in": autoveicolo ibrido elettrico benzina plug-in (PHEV - Plug-in-Hybrid Electric Vehicles), appartenente alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci) e con una capacità di batteria di almeno 5 kWh.
- r) "Ciclomotore elettrico": così come definito dall'art. 52 del Codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285).
- s) "Motoveicolo elettrico": così come definito dall'art. 53 del Codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285). Per quanto riguarda i quadricicli l'incentivo è esteso anche a quelli per il trasporto di persone.
- t) "Modifica dell'alimentazione di autoveicoli": installazione di un sistema che consente di trasformare un autoveicolo con motore endotermico, appartenente alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci), effettuata sia prima che dopo l'immatricolazione, in un veicolo con esclusiva trazione elettrica (riqualificazione elettrica ai sensi del D.M. n. 219 di data 1 dicembre 2015).
- u) "Colonnine di ricarica": stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi e stazioni di ricarica per e-bike, dotate di multipresa con caratteristiche conformi a tecnologie avanzate.
- v) "Prezzo": importo di acquisto del bene, al netto degli oneri accessori. Nel caso di operazioni di leasing si fa riferimento al valore originario del bene.
- w) "Dimensione impresa": per la determinazione della dimensione impresa ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie, ribadita nell'allegato I al Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, tenuto conto delle norme e indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale stabili con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 e ss.mm.ii.

- x) "Apprendistato formativo": contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio formale che prevede un percorso di formazione realizzato in due luoghi, in azienda (formazione interna) e presso un'istituzione formativa (formazione esterna). Il contratto prevede ore di lavoro prestate dal giovane, ore di formazione interna realizzate dall'impresa e ore di formazione esterna realizzate dalla scuola.
- L'apprendista è assunto dall'impresa, con la quale sottoscrive un piano formativo individuale, parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro per l'apprendistato formativo.
- L'impresa può assumere con un contratto di apprendistato formativo:
- I. un giovane tra i 15 e i 25 anni di età (non compiuti) per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - II. un giovane tra i 18 e i 30 anni di età (non compiuti) per l'apprendistato di Alta formazione e Ricerca.
- y) "Istituzione formativa": si intendono:
- I. istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado che realizzano i percorsi di istruzione liceale, tecnica, professionale;
 - II. istituzioni formative che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - III. strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
 - IV. istituzioni scolastiche e formative che realizzano i percorsi di alta formazione professionale, equiparati all'istruzione tecnica superiore;
 - V. università e enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
 - VI. altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.
- z) "Datore di lavoro": soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.
- aa) "Agenzia interinale": Agenzia di lavoro temporaneo.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti di cui ai presenti criteri le piccole e medie imprese, nello specifico:

- a) i soggetti beneficiari individuati al punto 2 commi 1 e 2 delle "norme di carattere generale" che svolgono attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle "norme di carattere generale", comprese le agenzie interinali (anche se l'apprendistato di cui alla Sezione D viene svolto in altre imprese);
- b) le reti di imprese, come definite dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge n. 5, convertito dalla legge n. 33 del 2009, con soggettività giuridica;

c) gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica) a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti:

c.1 somministrino la prima colazione agli alloggiati;

c.2 non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina;

d) per la Sezione E, anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

2. Sono esclusi, per gli aiuti per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli, previsti al punto 13.1 Sezione A Investimenti fissi, le imprese che svolgono attività di noleggio senza conducente, salvo le imprese che svolgono attività di car sharing con codice ateco 77.11, limitatamente ai veicoli utilizzati in tale attività.

2.2 REQUISITI

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dai presenti criteri, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

a) avere una unità operativa nel territorio provinciale;

b) non avere in corso procedure concorsuali;

c) non essere considerate in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

2. Per le agevolazioni previste alla Sezione E, i soggetti beneficiari devono soddisfare le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) nonché quelle previste dal regime individuato dall'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni. Nello specifico l'aiuto può essere concesso a soggetti che non erano in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.

3. I requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono verificati in sede di concessione, ad eccezione del requisito di cui al comma 1 lettera a) che è verificato in sede di erogazione.

3. SPESE AMMISSIBILI

3.1 ASPETTI GENERALI

1. Salvo quanto previsto al comma 6, nonché quanto previsto dal comma 1 bis, sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a fatture, note spese, o documenti equipollenti emesse nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione e integralmente pagate alla data di presentazione della domanda. Sono pertanto escluse dall'agevolazione, per il loro intero ammontare, le spese per le quali, alla data di presentazione della domanda sia intervenuto un pagamento parziale. I pagamenti effettuati prima dei 18 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione non sono ammessi ai fini degli incentivi di cui ai presenti criteri. In caso di riconoscimento di spese:

a) per la realizzazione di investimenti immobiliari: sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la domanda qualora nel medesimo periodo siano stati completati i lavori come risultante da dichiarazione di fine lavori presentata al Comune competente o da dichiarazione del direttore dei lavori;

b) per l'acquisizione di beni tramite contratto di leasing: le spese ammissibili sono determinate con riferimento al valore originario del bene oggetto di contributo e sono documentabili attraverso contratto con data nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione. I canoni scaduti devono risultare integralmente pagati alla data di presentazione della domanda.

1 bis. Per la Sezione E sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a fatture, note spese, o documenti equipollenti emesse dopo il 31 gennaio 2020 e integralmente pagate alla data di presentazione della domanda. Sono esclusi i pagamenti effettuati prima dell'1 febbraio 2020. Per la realizzazione di investimenti immobiliari, sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute dopo il 31 gennaio 2020 e fino alla data di presentazione della domanda, qualora nel medesimo periodo siano stati completati i lavori come risultante da dichiarazione di fine lavori presentata al Comune competente o da dichiarazione del direttore dei lavori. Per l'acquisizione di beni mobili tramite contratto di leasing, le spese ammissibili sono determinate con riferimento al valore originario del bene oggetto di contributo e sono documentabili attraverso contratto con data successiva al 31 gennaio 2020. I canoni scaduti devono risultare integralmente pagati alla data di presentazione della domanda.

2. L'ammissibilità delle spese presentate ad agevolazione con le disposizioni di cui ai presenti criteri è determinata attraverso la presentazione da parte del soggetto richiedente di una attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali o di un C.A.T. - H.U.B. - società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, dalla quale risulti la conformità ai presenti criteri, nonché l'avvenuto pagamento delle spese presentate.

3. Il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una dichiarazione di avvenuto pagamento del fornitore del bene o del servizio. E' in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti e compensazioni credito/debito.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 1 bis, 2 e 3 comporta l'inammissibilità e la deduzione della quota di spesa non pagata secondo le modalità previste. In caso di pagamenti anticipati rispetto all'emissione del documento di spesa o di altro atto previsto ai sensi del comma 1, i predetti documenti o atti dovranno riportare l'avvenuto pagamento stesso; resta fermo che il pagamento deve avvenire secondo quanto disposto al precedente comma 3.

5. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese sostenute in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stato effettuato il pagamento in valuta estera del documento di spesa emesso in valuta estera.

6. Per quanto riguarda gli eventuali costi di istruttoria si applica quanto previsto dal punto 5 ter delle "norme di carattere generale". In particolare l'organismo istruttore può imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo. Nel limite di un costo di istruttoria di euro 500,00 per ogni tipologia di intervento previsto in domanda è concesso un contributo del 90% a titolo di "de minimis". Il contributo previsto sui costi di istruttoria rientra negli importi che possono essere portati in compensazione fiscale. I costi di istruttoria di cui al presente comma possono essere inseriti nella domanda relativa alle spese sostenute anche se il relativo pagamento è avvenuto dopo la presentazione della domanda ma prima della concessione da parte dell'ente istruttore. Il contributo sul costo di istruttoria decade o è revocato nel caso rispettivamente di decadenza o revoca totale degli altri contributi ai sensi della disciplina vigente.

7. Per quanto attiene ai costi relativi all'attestazione di verifica di cui al precedente comma 2, è concesso un contributo, a titolo di "de minimis", pari allo 0,5% della spesa ammessa a

contributo e, comunque, di importo non inferiore a euro 500,00 e non superiore all'ammontare della spesa sostenuta per l'attestazione risultante da fattura o documento equipollente.

8. Salvo quanto previsto in materia di dichiarazioni sostitutive, la presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa o dell'attività a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta la revoca totale o parziale dei relativi contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è ancora stato assunto il provvedimento di concessione.

3.2 DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE

1. Con riferimento alle disposizioni antispeculative si applica quanto previsto al punto 7 delle "norme di carattere generale", fatte salve le prestazioni di servizi previste dal punto 13.2 Sezione B (Internazionalizzazione), offerte da cooperative o consorzi alle rispettive imprese aderenti.

4. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI, LIMITI DI SPESA E PROCEDURE DI CALCOLO

1. Le agevolazioni sono concesse a titolo di aiuti di importanza minore "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 per l'acquisto di colonnine di ricarica rientranti nell'ambito delle attività riconosciute quali servizi di interesse economico generale - SIEG (Sezione A - Aiuti alle imprese per investimenti fissi per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, la modifica dell'alimentazione di veicoli e sistemi di ricarica).

1 bis. Le agevolazioni per le imprese che, pur trovandosi di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, sono costrette ad investire per adeguarsi alle esigenze del COVID-19 e così garantire la continuità dell'attività (Sezione E) sono concesse entro il 31 dicembre 2020 e ai sensi dell'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione del punto 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni.

2. Le agevolazioni sono concesse nel limite di una spesa minima e massima ammissibile per ciascuna tipologia di aiuto e sulla base di una percentuale delle spese ammissibili, come individuate nelle singole Sezioni (A - B - C - D - E).

3. Il limite massimo di spesa ammissibile per ciascun anno, entro comunque il valore di euro 400.000,00, è individuato secondo la seguente metodologia:

- a) individuazione da parte del richiedente, per ciascun anno del triennio precedente la data di presentazione della domanda, del valore maggiore tra il risultato dell'esercizio prima delle imposte e il reddito imponibile; nel caso di esercizi in perdita il valore di riferimento è pari a zero;
- b) effettuazione della media semplice dei tre valori individuati al precedente punto a);
- c) alternativamente:
 - c.1 moltiplicazione per 8 del risultato ottenuto al precedente punto b), qualora il valore di cui al precedente punto b) sia pari o inferiore a euro 20.000,00;
 - c.2 moltiplicazione per 6 del risultato ottenuto al precedente punto b), qualora il valore di cui al precedente punto b) sia maggiore di euro 20.000,00 e fino a euro 40.000,00;
 - c.3 moltiplicazione per 5 del risultato ottenuto al precedente punto b), qualora il valore di cui al precedente punto b) sia maggiore di euro 40.000,00.

4. Qualora nel calcolo di cui al precedente punto 3, fosse compreso anche l'esercizio finanziario 2020, in sostituzione di questo è preso come riferimento l'esercizio finanziario 2019 (lo stesso viene preso due volte nel caso in cui l'esercizio finanziario 2019 fosse già compreso nel calcolo).

5. Per i soggetti richiedenti l'agevolazione, che hanno adottato un regime di contabilità diverso da quello ordinario, il calcolo di cui al comma 3 è applicato con riferimento al solo valore del reddito imponibile.

6. La metodologia di calcolo di cui al comma 3 si applica in relazione agli esercizi finanziari chiusi precedentemente alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui questi siano meno di tre, oppure se non vi è nessun esercizio chiuso, l'importo è determinato in un valore fisso pari a euro 200.000,00 o in alternativa in un valore pari al capitale sociale dell'impresa richiedente moltiplicato per 5, comunque fino a un massimo di euro 400.000,00.

5. PROCEDURA DI ACCESSO E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono concesse sulla base di una procedura automatica di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale e con modalità semplificate di controllo della documentazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n.2.

2. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di agevolazione dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, relativa a una o più tipologie di aiuto rientranti tra le Sezioni A - B - C - D - E, fatto salvo quanto previsto al punto 2.bis. Il diniego totale delle agevolazioni o la rinuncia alla domanda già presentata per la quale non è stata ancora disposta la concessione, non è ostativo alla presentazione di una nuova istanza nel medesimo anno.

2 bis. Per il solo anno 2020 e per le sole domande che comprendono spese di cui alla Sezione E, la concessione deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2020.

3. I soggetti richiedenti o un loro delegato presentano domanda di contributo all'ente istruttore, secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile - la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale della struttura provinciale competente - da presentarsi attraverso apposita piattaforma informatica. La domanda è corredata da una dichiarazione ove, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, viene attestata la sussistenza dei requisiti per accedere alle presenti agevolazioni.

4. La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, unicamente tramite piattaforma on line messa a disposizione dalla Provincia, attraverso cui potranno avvenire anche tutte le successive comunicazioni tra il richiedente, l'ente istruttore e la struttura provinciale competente.

5. Nel termine di 60 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda, l'ente istruttore esamina le domande, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

6. L'ente istruttore accerta la completa compilazione della domanda, delle autodichiarazioni, delle dichiarazioni e degli allegati della stessa, nonché espleta tutti gli adempimenti necessari. A campione, viene inoltre accertata la regolarità delle dichiarazioni, il rispetto delle disposizioni per poter accedere alle agevolazioni e l'ammissibilità della spesa. Il campione è definito dalla struttura provinciale competente e secondo modalità individuate in accordo con l'ente istruttore.

7. Se l'istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto si procede nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

8. Nel termine di cui al comma 5 l'ente istruttore definisce quindi il contributo spettante al beneficiario, secondo l'ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria e nel limite del budget disponibile assegnato dalla Provincia. Ai fini della concessione dei contributi si procede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale, è comunque cura dell'ente istruttore accertare l'iscrizione dei richiedenti agli appositi registri.

9. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, l'ente istruttore provvede a comunicare al soggetto beneficiario, anche tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia, la concessione del contributo e l'importo del medesimo. Per le domande concluse con esito negativo, l'ente istruttore comunica tempestivamente all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

6. MODALITA' E TERMINI DI UTILIZZO DELLE AGEVOLAZIONI

1. I beneficiari per i quali è stata accolta la domanda di contributo, fruiscono del credito d'imposta finanziato con le risorse di cui ai presenti criteri attraverso la compensazione di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e fino al completo esaurimento.

2. La compensazione di cui al precedente comma 1 può avvenire esclusivamente presentando il modello F24, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione, ai servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Le somme concesse a titolo di contributo ai sensi dei presenti criteri non possono essere portate a compensazione di debiti risultanti da atti impositivi o iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento, sempreché tali atti non risultino contestati nella loro fondatezza mediante impugnazione avanti al giudice competente.

4. Nel caso in cui non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie destinate alla compensazione per l'anno di presentazione della domanda, eventualmente integrate entro il primo semestre dell'anno successivo, il procedimento di concessione è concluso con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza di risorse. Fatta salva la Sezione E, qualora successivamente alla comunicazione ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche a seguito di economie derivanti da rideterminazioni o revoche relative a contributi riferiti a domande presentate nello stesso anno, è avviato d'ufficio da parte dell'ente istruttore un nuovo procedimento, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. I rapporti tra Provincia e Agenzia delle Entrate sono regolati da apposita Convenzione, la quale disciplina in particolare le comunicazioni fra gli stessi enti.

6. Qualora il beneficiario compensi un importo superiore a quello comunicato dalla Provincia ad Agenzia delle Entrate, ai sensi della Convenzione di cui al precedente comma, non sarà ammesso da Agenzia delle Entrate l'intero importo compensato. In caso di compensazione in più soluzioni, Agenzia delle Entrate non ammette la compensazione relativa al modello F24 che ha portato al superamento dell'importo comunicato.

7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI

1. I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi di seguito riportati.

7.1. OBBLIGHI DI RADICAMENTO E DI DESTINAZIONE

1. La concessione dei contributi previsti dai presenti criteri comporta l'obbligo:

- a) di mantenere la sede o l'unità operativa attiva sul territorio provinciale per un periodo di 3 anni dalla data di concessione del contributo da parte dell'ente istruttore ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale;
- b) di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi per le seguenti durate:
 - b.1 beni immobili: 10 anni;
 - b.2 beni mobili, beni per lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga e servizi: 3 anni;

I termini alle lettere b.1 e b.2 decorrono:

- I. per gli investimenti mobiliari, gli impianti realizzati non unitamente ad altri investimenti immobiliari, escluse le operazioni di leasing e i servizi, dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell'ultima fattura;
- II. nel caso di investimenti immobiliari, escluse le operazioni di leasing, dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori firmata dal direttore dei lavori;
- III. nel caso di operazioni di leasing, dalla data di consegna del bene.

2. La sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b). La sostituzione deve avvenire non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

3. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati per il periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.

7.2. ALTRI OBBLIGHI

1. Il soggetto richiedente si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale, ossia i seguenti:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura provinciale competente o all'ente istruttore di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico - finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

2. È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing. Il pagamento dei canoni di locazione può essere sospeso per un periodo massimo di 1 anno.

3. Gli edifici oggetto di contributo provinciale devono ottenere il certificato di agibilità nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge urbanistica provinciale e dalla relativa regolamentazione di attuazione.

4. Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi e vincoli o della veridicità delle dichiarazioni rese, a richiesta dell'ente istruttore, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare l'originale o la copia autentica della documentazione, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

5. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l'ente istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

6. In materia di obblighi si applica quanto previsto dal punto 8, comma 4 delle "norme di carattere generale".

8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato anche a campione dall'ente istruttore. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- b) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi;
- c) gli estremi identificativi, relativamente ad opere edilizie, attestanti la regolare esecuzione delle opere, la compatibilità urbanistica e la presentazione e l'ottenimento dell'agibilità o dell'abitabilità delle strutture agevolate nonché l'accatastamento delle stesse;
- d) documentazione che dimostri l'avvenuto riscatto dei beni acquisiti tramite operazioni di leasing.

9. MODIFICHE SOGGETTIVE E OGGETTIVE

1. In caso di cessione dei contributi oggetto dei presenti criteri ai sensi dell'art. 1260 e seguenti del codice civile, il beneficiario dovrà immediatamente sospendere l'utilizzo della compensazione fiscale. A seguito di notifica dell'avvenuta cessione la struttura provinciale competente adotterà provvedimento di riconoscimento e presa d'atto della cessione stessa per l'importo non ancora compensato alla data del provvedimento stesso. A seguito dell'adozione del predetto provvedimento, la struttura provinciale competente comunicherà al beneficiario originario, al cessionario e ad Agenzia delle Entrate le modifiche intervenute. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione, il cessionario potrà avvalersi della compensazione fiscale nel limite indicato nella predetta comunicazione.

2. Non costituiscono violazione agli obblighi e ai vincoli di destinazione o di attività, di cui al punto precedente e sono quindi ammissibili i subentri o trasferimenti dei contributi concessi previsti dall'art. 16 comma 3 della legge provinciale (trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria), e l'affitto d'azienda ai sensi dell'art. 16 comma 3 ter della legge provinciale nonché ai sensi del punto 11 delle "norme di carattere generale" e delle presenti disposizioni, a condizione che:

- a) il soggetto subentrante:
- I. sia in possesso, al momento del verificarsi degli eventi sopra richiamati, dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso all'agevolazione, ad esclusione della dimensione del beneficiario che non rileva ai fini del subentro;
 - II. continui a esercitare l'attività economica;
 - III. assuma gli obblighi relativi;
- b) nell'atto di cessione o conferimento sia esplicitamente previsto che le agevolazioni vengono cedute al soggetto subentrante.

3. A seguito di subentri o trasferimenti dei contributi concessi ammissibili ai sensi dell'art. 16 comma 3 della legge provinciale (trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria), del punto 11 delle "norme di carattere generale" e delle presenti disposizioni, si applica quanto previsto al precedente comma 1, con la presentazione da parte subentrante, all'ente istruttore, della richiesta di subentro anche nelle somme non ancora compensate, come risultanti da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto cedente.

4. A seguito di adozione di eventuale provvedimento di opposizione alla cessione di credito o di diniego al subentro richiesto ai sensi dei commi precedenti, la struttura provinciale competente ne darà comunicazione al beneficiario originario, al subentrante/cessionario e all'Agenzia delle Entrate. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione riprenderà la possibilità di utilizzo della compensazione fiscale da parte del beneficiario originario, salvo sia disposta la revoca o la decadenza delle agevolazioni concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

5. In caso di utilizzo improprio della compensazione fiscale da parte del beneficiario originario dopo l'avvenuto subentro, la struttura provinciale competente provvede al recupero delle somme impropriamente compensate, aumentate degli interessi semplici calcolati al tasso legale a partire dalla data di utilizzo improprio della compensazione e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

6. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme utilizzate dai precedenti beneficiari.

7. In relazione a quanto previsto dall'art. 16 comma 3 ter della legge provinciale, l'affitto di azienda non comporta la cessione della compensazione che è mantenuta in capo al beneficiario originario.

8. In caso di pignoramento del credito compensato e non ancora utilizzato, il beneficiario pignorato dovrà sospendere immediatamente l'utilizzo della compensazione fiscale. La struttura provinciale competente provvederà a prendere atto del pignoramento stesso per l'importo non utilizzato alla data di adozione del proprio provvedimento, dandone comunicazione al beneficiario, al pignorante e ad Agenzia delle Entrate. A seguito di presa d'atto del pignoramento, le somme non ancora utilizzate in compensazione saranno liquidate a favore del pignorante.

10. REVOCHE

1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono revocate in misura totale o parziale a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del punto 7.1 lettere a) e b). La revoca del contributo è proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine, nel caso di completo utilizzo della compensazione fiscale;

- b) cessazione dell'attività, anche in seguito a fallimento o concordato preventivo. La revoca è relativa ai contributi non ancora utilizzati in compensazione, anche qualora dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini per il rispetto dei vincoli previsti nelle varie tipologie di aiuto. Il non completo utilizzo della compensazione fiscale è dichiarato dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario, dal curatore fallimentare o dal commissario giudiziale;
- c) mancato rispetto di vincoli di destinazione o di attività, previsti nelle varie tipologie di aiuto, dovuto alla cessazione dell'attività che sia conseguente al decesso del titolare. La revoca è relativa ai contributi non ancora utilizzati in compensazione. Il non completo utilizzo della compensazione fiscale è dichiarato dagli eredi o dall'erede delegato;
- d) mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del punto 7.2 lettera a). In tal caso i contributi sono totalmente revocati. Costituisce mancato rispetto dei predetti obblighi, la mancata risposta alla richiesta di informazioni dell'avvenuto riscatto dei beni in leasing entro il termine previsto nella richiesta stessa;
- e) mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del punto 7.2 lettera c). In tal caso i contributi sono revocati come disposto al comma 5 del punto 9 delle "norme di carattere generale";
- f) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del punto 7.2, lettere b) e d) da cui deriva una violazione degli obblighi previsti dal punto 7.1 comma 1 lettera c). In tal caso i contributi sono revocati e sono disposti i provvedimenti di revoca di cui alla lettera b) o il diniego dei contributi;
- g) spese inammissibili rilevate in fase di verifica successiva alla concessione. In tal caso il contributo concesso viene revocato in riferimento alle spese inammissibili rilevate;
- h) mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 7.1 comma 2, nel caso di sostituzione dei beni mobili, se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%. In tal caso è disposta la revoca del contributo riferito alla differenza di prezzo, proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine.

2. Nel caso di mancata regolarizzazione (punto 7.2 comma 5), entro sei mesi dalla contestazione, poiché gli inadempimenti non sono stati regolarizzati o non sono regolarizzabili, o nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, i contributi sono revocati in base a quanto disposto dal comma precedente.

3. Alla revoca dei contributi non spettanti e al recupero delle somme eventualmente compensate, provvede la struttura provinciale competente, a seguito dell'adozione da parte della stessa struttura dei provvedimenti di cui all'articolo 15 comma 7 della legge provinciale; ciò avviene anche a seguito di verifiche sul rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dalla legge provinciale e dai criteri attuativi, da parte dell'ente istruttore al quale risulti il mancato rispetto dei predetti vincoli e obblighi.

4. Le somme revocate sono aumentate degli interessi semplici calcolati al tasso legale a partire dalla data di utilizzo in compensazione e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

5. La revoca determina la cessazione della possibilità di compensazione delle somme non ancora utilizzate, salvo per la parte eccedente la revoca stessa.

6. Quanto riportato in questo punto si applica anche nel caso di decadenze dei contributi.

11. DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1. I contributi concessi con i presenti criteri non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per la medesima iniziativa, salvo con le garanzie accordate con risorse pubbliche da parte dei Confidi o con le garanzie accordate dal Fondo centrale di garanzia su finanziamenti destinati alla realizzazione di iniziative che beneficiano delle agevolazioni previste dalla legge. Inoltre, le

agevolazioni relative a investimenti per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga sono cumulabili con incentivi emanati a livello nazionale in materia di connettività a seguito dell'emergenza COVID-19. È comunque ammesso beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.

12. UTILIZZO DI ALTRI CONTRIBUTI IN COMPENSAZIONE FISCALE

1. Nell'ambito di contributi concessi in procedura negoziale, secondo le specifiche disposizioni attuative della legge provinciale, la Giunta può stabilire che parte di tali contributi possa essere utilizzata in compensazione fiscale. Ai fini delle modalità di utilizzo dei predetti contributi in compensazione si applicano le disposizioni di cui ai presenti criteri, per quanto compatibili.